

## **TI\_GERICHTE 17.2009.5 vom 8. Juni 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-06-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2009.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.5)

FR: TI\_GERICHTE 17.2009.5 du 8 juin 2009

IT: TI\_GERICHTE 17.2009.5 del 8 giugno 2009

### **Regeste**

Domanda di ricusazione; l'imparzialità del giudice rel. non è pregiudicata dal fatto che questi elabori un rapporto e lo comunichi agli altri gd prima del dib. Domanda di acquisizione agli atti/messa a disposizione della difesa del rapporto respinta: il rapporto non è atto di causa

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il ricusante chiede anzitutto di poter consultare il rapporto elaborato dal giudice relatore nella causa di merito e di essere autorizzato a completare in seguito la domanda di ricusazione. La richiesta è irricevibile già per il fatto che i giudici della ricusazione non possono obbligare i giudici del merito ad alcunché, tanto meno a esibire atti interni. Possono solo deciderne l'astensione ove sussista “ragionevole motivo” per dubitare della loro imparzialità oppure – evenienza che neppure il ricusante prospetta in concreto – ove quei giudici omettano di escludersi d'ufficio (i casi di esclusione sono enumerati all'art. 40 CPP). Quanto alla richiesta di rinviare il pubblico dibattimento a una data da stabilire, essa è già stata accolta dalla presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che il 21 gennaio 2009 ha annullato la relativa convocazione.

#### **E. 3**

Ragionevoli motivi per dubitare che la giudice G 1 sia imparziale nel procedimento si riconducono, secondo il ricusante, alla prassi adottata dal Tribunale penale cantonale, di cui la giudice era vicepresidente nel periodo in cui egli è stato processato davanti alle Assise criminali. A parere del ricusante il Tribunale penale cantonale solleva, per lo meno allora, confezionare il verbale del dibattimento (art. 255 seg. CPP) a posteriori, dopo l'emanazione della sentenza. Egli rileva di aver fatto valere tale vizio nel ricorso per cassazione del 21 dicembre 2006 (da pag. 10 a 19) e ricorda che, venuto a conoscenza di ciò, il Procuratore pubblico aveva aperto un procedimento penale contro ignoti per falsità in documenti, salvo abbandonarlo il 12 gennaio 2007. Contro l'abbandono egli era insorto alla Camera dei ricorsi penali, che tuttavia aveva respinto la promozione dell'accusa con sentenza del 17 settembre 2007 (inc. 60.2007.96). Se non che, nelle sue osservazioni del 16 aprile 2007 alla Camera dei ricorsi penali la presidente del Tribunale penale cantonale aveva difeso la corretta stesura del verbale. Dovendo ora pronunciarsi su quella stessa doglianza come presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, la giudice G 1, a quei tempi vicepresidente del Tribunale penale cantonale, non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialità e indipendenza.

#### **E. 4**

Il ricorso per cassazione di RI 1 è stato introdotto il 21 dicembre 2006. La giudice G 1 è entrata a far parte della Corte di cassazione e di revisione penale, divenendone presidente, il 1° agosto 2008. La nuova composizione del collegio è stata annunciata e pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 60/2008 del 25 luglio 2008, pag. 5686. Alla fine di luglio del 2008 RI 1 è venuto a sapere così che il suo ricorso per cassazione sarebbe stato giudicato – anche – dalla neopresidente G 1, la composizione dei tribunali pubblicata sul Foglio ufficiale essendo un fatto notorio per un avvocato (sentenza del Tribunale federale 5P.323/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 3.3 con rinvio a DTF 117 Ia 323 consid. 1c). Nondimeno, egli ha aspettato fino al 15 gennaio 2009 per presentare la domanda di ricusa. Ciò non è ammissibile. Non è consentito dall'art. 46 cpv. 1 CPP, che impone di agire entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (sopra, consid. 1), e non è conforme nemmeno al precetto della buona fede processuale, che in circostanze del genere prescrive di attivarsi senza indugio (sentenza del Tribunale federale appena citata, con rinvio). Che la pretesa irregolarità nella stesura del verbale sia stata esaminata nel frattempo dalla Camera dei ricorsi penali nulla muta e non giustificava dilazioni del ricusante, il giudizio della Camera risalendo – come detto – al 17 settembre 2007. Ne segue che, manifestamente tardiva, l'istanza fondata sul titolo di ricusa testé descritto non merita protezione.

#### **E. 5**

Secondo il ricusante sussistono, comunque sia, ragionevoli motivi per dubitare che i tre giudici della Corte di cassazione e di revisione siano imparziali, ove si consideri che uno di loro – gli atti non precisano quale – ha preparato un rapporto all'attenzione degli altri due, come la presidente della Corte ha confermato nella sua lettera ai difensori dell'8 gennaio 2009 (sopra, lett. C). Avendo la possibilità di leggere quel rapporto prima del dibattimento, i due magistrati che affiancano il relatore più non garantiscono l'indipendenza di giudizio che loro si richiede e rischiano di cadere nella prevenzione. Si fosse anche di altro avviso, egli soggiunge, il rapporto del giudice delegato costituirebbe parte dell'inserito processuale e andrebbe reso disponibile alla difesa.

#### **E. 6**

Sul cosiddetto “ sistema del giudice relatore ”, ampiamente consolidato in Svizzera, il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi in una sentenza recente, spiegando che l'opinione provvisoria espressa dal relatore nel rapporto da lui redatto su un determinato caso – si trattava anche in quella circostanza di un procedimento penale – non pregiudica l'imparzialità del relatore stesso, a meno ch'egli comunichi di propria iniziativa a uno dei difensori, prima del dibattimento, il contenuto del rapporto (DTF 134 I 238). Contrariamente alla tesi del ricusante, perciò, il solo fatto che in concreto un giudice della Corte di cassazione e di revisione penale abbia trasmesso ai colleghi un rapporto elaborato sulla base degli atti in vista del pubblico dibattimento ancora non significa che lui medesimo o i colleghi non possano più considerarsi imparziali, neutri e non prevenuti, come gli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU garantiscono. La stesura di un rapporto preliminare costituisce una mera tappa intermedia nel processo di cognizione ed esprime solo l'apprezzamento provvisorio del relatore. A quale risultato giungerà il tribunale dopo la celebrazione del dibattimento e, soprattutto, dopo la deliberazione non si può sapere. Diverso è il caso in cui un relatore induca a credere, con il suo comportamento, di essersi già formato un convincimento definitivo e di non essere più disposto a considerare altri punti di vista. Tale è stato giudicato il contegno del relatore nella fattispecie vagliata dal Tribunale federale. Nulla di simile denota il caso in esame.

## **E. 7**

Si aggiunga che l'affermazione del ricusante, stando al quale la stesura di un rapporto da parte di un giudice su un determinato caso sarebbe lecita solo qualora gli altri giudici non potessero prendere conoscenza del rapporto prima del dibattimento, non è praticabile né sostenibile. Una restrizione del genere impedirebbe ogni scambio preliminare di idee tra membri del tribunale, giacché un relatore sarebbe autorizzato a illustrare il proprio orientamento solo in sede di deliberazione. Ne risulterebbe minata la dialettica del ragionamento, confinata entro gli angusti limiti della deliberazione (che non può essere interrotta o scaglionata a piacimento), ma soprattutto ne soffrirebbe la dinamica della riflessione, poiché l'indirizzo del relatore andrebbe apprezzato seduta stante, senza la possibilità di maturare l'evolvere della giurisprudenza.

## **E. 8**

Né il ricusante può essere seguito quando asserisce che, in ogni modo, il rapporto del relatore andrebbe acquisito agli atti e messo a disposizione della difesa. Come si è accennato, il rapporto del relatore non è un atto di causa. È una valutazione interlocutoria del carteggio processuale, eseguita per di più da un unico giudice. Sentiti i legali del ricorrente, il Procuratore pubblico e, dandosi il caso, il ricorrente in persona, il relatore potrà ancora – su uno o più punti – cambiare intendimento. Nel corso della deliberazione, poi, potrà anche prevalere una diversa corrente di pensiero. Compito della difesa al dibattimento è quello di sostenere le ragioni del ricorrente, non di confrontarsi con il rapporto del relatore, entrando in una sorta di contraddittorio con lui. Per tacere del fatto che gli altri magistrati del collegio potrebbero anche prediligere tutt'altro indirizzo giuridico, sicché quell'operazione riuscirebbe infruttuosa. Si ricordi del resto che nemmeno davanti al Tribunale federale, ove il “ sistema del giudice relatore ” è invalso presso tutte le Corti, il rapporto del relatore entra a far parte degli atti di causa suscettibili di essere consultati prima della deliberazione (o della circolazione). Anche sotto questo profilo la rivendicazione del ricusante è destinata pertanto all'insuccesso.

## **E. 9**

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai giudici ricusati (art. 9 cpv. 6 CPP), che sono stati invitati a determinarsi sull'istanza del ricorrente nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di ricusazione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.– b) spese fr. 100.– fr. 600.– sono posti a carico del ricusante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario

Remedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.